



# **Comune di Casale sul Sile**

## **Provincia di Treviso**

### **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA ABITATIVA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.05.2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2016



# REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA ABITATIVA

## Sommario

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'.....	p. 3
Art. 2 – DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.....	p. 3
Art 3 – LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.).....	p. 3
Art. 4 – REQUISITI PER L'ACCESSO.....	p. 4
Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	p. 4
Art. 6 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI EMERGENZA ABITATIVA..	p. 5
Art. 7 – MODALITA', CONDIZIONI E DURATA DI ASSEGNAZIONE .....	p. 7
Art. 8 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO.....	p. 7
Art. 9 – RILASCIO ED EVENTUALE RINNOVO DELL'ASSEGNAZIONE.....	p. 8
Art.10- ENTRATA IN VIGORE	p.8

## **Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10 e successive modifiche e integrazioni, disciplina le modalità di concessione degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, destinati ad uso temporaneo, per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari in condizioni socio – economiche disagiate, che presentano problematiche di immediata gravità e che risiedono nel Comune di Casale sul Sile.

La suddetta Legge all'art. 11 comma 1, autorizza i Comuni ad assegnare una percentuale degli alloggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno, precisamente non superiore al 15% innalzabile previa autorizzazione della Giunta Regionale, *“per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali”*.

Con il seguente regolamento si riordinano, pertanto, in modo organico i criteri in base ai quali individuare i soggetti aventi titolo all'assegnazione di alloggio al di fuori delle graduatorie del bando generale di cui al CAPO II della Legge Regionale sopra citata.

Gli interventi di accoglienza sono finalizzati a:

- Garantire un livello di accoglienza decoroso alle persone prive di sostegno familiare, che versano temporaneamente in disagiate condizioni sociali ed economiche e sono sprovviste (a causa di limitazioni personali o sociali) di un'adeguata sistemazione abitativa e dei mezzi necessari per vivere;
- Evitare rischi di esclusione sociale;
- Ricostruire condizioni esistenziali dignitose attraverso un percorso condiviso con l'utente di accompagnamento all'autonomia (mediante lo strumento di servizio sociale “P.A.I. - Piano Assistenziale Individualizzato”).

## **Art. 2 – DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA**

L'emergenza abitativa è una condizione di grave disagio che deriva da una situazione contingibile ed urgente tale da mettere a rischio il nucleo familiare a seguito di:

- provvedimento di sfratto esecutivo per cessata locazione;
- provvedimento di vendita coattiva dell'alloggio;
- provvedimento di sfratto esecutivo per morosità (per i casi di grave e comprovata situazione di debolezza sociale ed economica certificata dal Servizio sociale professionale);
- ordinanza di sgombero per la tutela della salute pubblica o grave pericolo per l'incolumità personale;
- pubbliche calamità;
- altre gravi cause sociali accertate ed attestate dal Servizio sociale professionale (casi in carico per i quali la risorsa alloggiativa assieme ad altri interventi mirati è prioritaria per il reinserimento e recupero sociale).

## **Art 3 – LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)**

La Commissione per l'Emergenza Abitativa, di seguito denominata “Commissione”, ha la funzione

di verificare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa.

Alla Commissione sono attribuite le seguenti competenze:

- verifica dei requisiti per l'assegnazione di alloggi E.R.P. in casi di emergenza abitativa, come previsti dal presente regolamento;
- redigere proposte per la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti sulla problematica dell'emergenza abitativa compresi gli ufficiali e le autorità giudiziarie del Tribunale di Treviso;
- in esito alle verifiche svolte, la Commissione redige apposito verbale con il quale procederà in seguito alla formazione della graduatoria.

La Commissione sarà così composta:

- le Assistenti sociali dell'ufficio Servizi sociali;
- il responsabile dell'Area n.1 "Servizi amministrativi e alla persona";
- il segretario verbalizzante.

#### **Art. 4 – REQUISITI PER L'ACCESSO**

Può presentare domanda per le assegnazioni provvisorie di emergenza abitativa un solo componente del nucleo familiare i cui membri abbiano i seguenti requisiti (è ammessa una sola domanda per nucleo):

- cittadini italiani, cittadini comunitari o cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Casale sul Sile;
- non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un alloggio ubicato in qualsiasi località ad eccezione dell'alloggio che sia stato dichiarato inagibile ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 7 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035;
- non aver ceduto o rinunciato, in tutto o in parte, ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
- non occupare abusivamente o senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- possedere un Indicatore della condizione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore alla soglia stabilita con apposita deliberazione della Giunta comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di accogliere domande, anche in deroga a quanto indicato nei precedenti commi, nelle situazioni impreviste e/o urgenti o nei casi in cui non sia possibile espletare la verifica dei requisiti di cui al presente articolo.

I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.

#### **Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda per l'assegnazione di un alloggio in emergenza abitativa dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente apposito modello (disponibile presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune

di Casale sul Sile) allegandovi la documentazione necessaria. La stessa può essere presentata previo appuntamento con l'Assistente sociale di riferimento a seguito di una situazione di emergenza abitativa conclamata e verificata dal Servizio sociale del Comune di Casale sul Sile.

La domanda può essere presentata in qualunque momento dell'anno ed ha validità per un periodo di 12 mesi dalla data di presentazione, procedendo successivamente all'archiviazione della domanda stessa.

L'istanza verrà archiviata, inoltre, nei seguenti casi:

- assegnazione al richiedente di un alloggio per emergenza abitativa;
- assegnazione al richiedente di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica;
- reperimento di un alloggio nel libero mercato da parte del richiedente;
- rifiuto di una soluzione abitativa alternativa proposta dall'Amministrazione Comunale e non giustificata da gravi motivi;
- richiesta di archiviazione da parte del richiedente;
- trasferimento di residenza presso altro Comune e/o cancellazione anagrafica per irreperibilità;
- in casi di rifiuto o resistenza del richiedente a fornire documentazione e/o integrazioni su richiesta dell'Amministrazione comunale;
- perdita dei requisiti di accesso prima della scadenza della domanda e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio.

#### **Art. 6 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI EMERGENZA ABITATIVA**

La Commissione per l'emergenza abitativa, sulla base delle domande presentate, provvede ad esperire l'istruttoria ed assegnare i punteggi in base ai criteri sotto elencati:

<b>Condizioni oggettive</b>		<b>Punti</b>
<b>1</b>	<b><i>Spazi impropriamente adibiti ad abitazione</i></b>	
1.1.	Autoveicolo, autorimessa, magazzino, deposito o altro spazio improprio adibito ad abitazione	3,50
1.2.	Roulotte/camper o case mobili	2,00
1.3.	Posto letto precario	1,50
<b>2</b>	<b><i>Alloggio temporaneo</i></b>	
2.1.	Inserimento in comunità, istituto, gruppo famiglia (di tutti o parte dei componenti del nucleo) causa privazione di alloggio	3,50
2.2.	Ospitalità presso terzi	2,00
2.3.	Ospitalità presso terzi in alloggio sovraffollato (applicazione condizioni ERP)	3,00
<b>3</b>	<b><i>Situazione alloggio abitato</i></b>	
3.1.	In possesso di sfratto esecutivo(*) e mancanza dei mezzi propri per provvedere al reperimento e mantenimento di un alloggio nel libero mercato	3,00

3.2.	Conclusione della procedura di sfratto(**) e mancanza dei mezzi propri per provvedere al reperimento e mantenimento di un alloggio nel libero mercato	5,00 (non cumulabile con punto 3.3)
3.3.	Privo di alloggio e dei mezzi propri per provvedervi	5,00 (non cumulabile con punto 3.2 e 3.4)
3.4.	Atto di pignoramento alloggio di proprietà e mancanza dei mezzi propri per provvedere al reperimento e mantenimento di un alloggio nel libero mercato	3,00
3.5.	Certificazione da parte dell'ULSS di alloggio antigienico	2,50 (non cumulabile con punto 3.6)
3.6.	Alloggio non agibile puntualmente documentato con apposito certificato comunale	2,50 (non cumulabile con punto 3.5.)
3.7.	Canone di locazione elevato in relazione alla composizione ed alla capacità economica del nucleo familiare (premessa l'impossibilità di trovare un alloggio disponibile nel libero mercato con un canone di locazione inferiore).	1,00

(\*) *Procedura giudiziaria con la quale il locatore, tramite un avvocato, richiede al Giudice di emettere un provvedimento esecutivo che ordini all'inquilino di rilasciare un immobile concesso in locazione.*

(\*\*) *Privo di sistemazione abitativa a seguito della conclusione della procedura di sfratto di cui sopra.*

Condizioni soggettive		Punti
<b>1 Nucleo familiare</b>		
1.1.	Nucleo familiare con minori	1,00 (x ogni minore)
1.2.	Nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico	3,00
1.3.	Assenza di rete familiare in grado di prestare supporto/assistenza	1,50
1.4.	Nucleo familiare composto da almeno una persona che abbia più di 65 anni	0,50
1.5.	Nucleo familiare composto da almeno una persona anziana (65 anni) con non autosufficienza certificata da verbale di U.V.D.M. in apposita scheda S.V.a.M.A.	2,00 (non cumulabile con punto 2.1. e 2.2.)
<b>2 Nucleo familiare con persona invalida</b>		

2.1.	Nucleo familiare composto da almeno una persona portatrice di handicap con invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%.	1,50 (non cumulabile con punto 1.5.)
2.2.	Nucleo familiare composto da almeno una persona portatrice di handicap con invalidità al 100%	2,00 (non cumulabile con punto 1.5.)
2.3.	Alloggio attuale con presenza di barriere architettoniche, non adeguato per uno o più componenti del nucleo familiari portatori di handicap	1,50
<b>3</b>	<b><i>Progetto dei servizi sociali che prevede l'indispensabilità dell'alloggio</i></b>	
3.1.	Progetto di servizio sociale che preveda l'indispensabilità dell'alloggio	1,50

Al termine dell'istruttoria ogni domanda verrà inserita in apposita graduatoria stilata in ordine decrescente in base al punteggio cumulato. A parità di punteggio verrà data priorità all'istanza con I.S.E.E. inferiore; in caso di ulteriore parità si darà priorità al nucleo familiare con più figli minori a carico; in caso di ulteriore parità sarà data precedenza al nucleo familiare residente nel Comune di Casale sul Sile da più tempo.

La graduatoria verrà approvata con apposita determinazione del Responsabile del Servizio e aggiornata ad ogni nuova domanda presentata.

Espletata tale procedura la graduatoria diventa definitiva ed esplicherà la sua efficacia fino all'approvazione di nuova graduatoria.

### **Art. 7 – MODALITA', CONDIZIONI E DURATA DI ASSEGNAZIONE**

In sede di assegnazione il Servizio sociale Comunale procederà alla verifica della permanenza dei requisiti indicati al momento della presentazione della domanda. La modifica delle condizioni del nucleo comporterà la rivalutazione dell'istanza.

L'eventuale perdita dei requisiti previsti per l'accesso prima della scadenza della domanda o comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, determinerà l'esclusione d'ufficio dalla graduatoria e contestuale comunicazione all'interessato.

Agli aventi diritto l'assegnazione verrà comunicata la convocazione presso l'Ufficio Servizi sociali per formalizzare l'accettazione.

La durata di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa va da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. I tempi di permanenza presso l'alloggio in emergenza abitativa e gli obiettivi atti a ricostruire condizioni esistenziali dignitose di accompagnamento all'autonomia dell'utente, verranno programmati e sottoscritti da entrambe le parti (Assistente sociale ed utente), mediante lo strumento di servizio sociale "P.A.I. - Piano Assistenziale Individualizzato".

L'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa avviene in base alla graduatoria.

### **Art. 8 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO**

Con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo parere della Commissione, può essere disposta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio a chi:

- Sia divenuto titolare del diritto di proprietà di beni mobili e immobili e/o che abbia modificato la propria situazione patrimoniale;
- Abbia assegnato di fatto l'alloggio a terzi;
- Abbia utilizzato l'alloggio per scopi illeciti;
- Non sia presente nell'alloggio per oltre 30 giorni consecutivi senza gravi e giustificati motivi;
- Abbia rinunciato o non si sia interessato a presentare domanda per alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- Abbia rinunciato ad avere in locazione un alloggio adeguato (dal punto di vista abitativo e di sostenibilità economica) al nucleo familiare reperito nel libero mercato per propria iniziativa o per iniziativa dall'Amministrazione Comunale;
- Non sia più in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.

La decadenza dell'assegnazione viene disposta mediante provvedimento del Responsabile del Servizio con le modalità previste dalle normative vigenti.

#### **Art. 9 – RILASCIO ED EVENTUALE RINNOVO DELL'ASSEGNAZIONE**

Decorso il termine previsto dal P.A.I. (*Piano Assistenziale Individualizzato*) l'assegnatario sarà tenuto al rilascio dell'immobile nelle condizioni in cui era stato precedentemente consegnato.

In circostanze eccezionali l'ufficio competente, a seguito di relazione da parte dell'Assistente sociale in merito all'adesione al P.A.I. da parte dell'utente e dopo aver acquisito parere favorevole da parte della Giunta Comunale, può predisporre la proroga del contratto in scadenza qualora - visto e considerato il non superamento delle cause che hanno determinato la presentazione della domanda - non vi siano immediate soluzioni alternative.

#### **Art.10- ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.